

(N. 1217-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE SPALLINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1955
(V. Stampati Nn. 170, 186, 187)

d'iniziativa dei Deputati LUZZATTO, CAPALOZZA, ARIOSTO, BADINI CONFALONIERI, BERLINGUER, CORTESE Guido, DE MARTINO Francesco, GUADALUPI, PERTINI, BOLDRINI, MARCHESI, CORBI, BUZZELLI, MARTUSCELLI, MASSOLA, BIANCO, MUSOLINO e DIAZ Laura

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 NOVEMBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 1956

Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale.

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati, nella seduta del 26 ottobre 1955, ha approvato il disegno di legge concernente modificazioni al Codice penale militare di pace e al Codice penale.

Il relatore non vi nasconde la propria perplessità: non al proposito delle ragioni che rendono opportuna l'approvazione del disegno che, così come perviene al Senato, vuole rappresentare una soluzione intermedia tra opposte tesi in ordine alla portata dell'articolo 103 della Costituzione; sibbene al proposito delle motivazioni addotte per giustificare la soluzione approvata dalla Camera dei deputati.

Invero va osservato che, alla Camera dei deputati, parti politiche le quali avevano sempre affermato la incostituzionalità degli emendamenti presentati dal Guardasigilli Moro ai disegni di legge Luzzatto ed altri, Capalozza ed altri, e Ariosto (stampati nn. 170, 186 e 187), all'atto della votazione non soltanto votarono in favore della legge, ma ascrissero il provvedimento a merito proprio, pur osservando trattarsi di un cattivo compromesso tra i principi repubblicani democratici e i principi caratteristici della passata dittatura, o essere gioco-forza, per uscire da una situazione intollerabile, l'approvare il pur lacunoso provvedimento, considerandolo come il primo passo fatto sulla via della mèta prefissa.

A loro volta, altre parti politiche si felicitarono con sè medesime, per essere riuscite a costituire intorno al problema sostanziale una maggioranza che non era quella governativa, ma quella di coloro che nel Parlamento avevano voluto salvare principi fondamentali per la Nazione.

Tra le opposte tesi si inserirono positivamente la tesi della maggioranza governativa, di nulla aver omesso per dare un contributo positivo alla soluzione democratica del problema; e quella del Ministro guardasigilli, che rivendicava a sè l'onore di avere sottoposto al Parlamento un dibattito di grande importanza e di notevole interesse per l'esame completo di tutta la quistione, largamente opinabile.

Pertanto, nonostante le diversità di opinioni e di posizioni iniziali, il disegno di legge veniva approvato dalla Camera dei deputati. Esso è ora sottoposto al voto del Senato.

La quistione essendo stata largamente dibattuta, è nota a tutti i parlamentari ed esime il relatore da una minuta disamina, bastando pochi essenziali cenni, per l'illustrazione del disegno di legge al Senato.

È doveroso tuttavia ricordare, in punto di fatto, che la quistione si impose una prima volta all'attenzione del Paese dopo l'arresto di due giornalisti, e successivamente all'arresto di altri cittadini.

Il Senato ricorderà che nel 1953 ebbe a leggersi sulla rivista « Cinema Nuovo » un articolo *L'Armata S'agapò*, relativo all'Esercito italiano di occupazione in Grecia. Parve alla Magistratura che in quell'articolo si contenessero gli estremi del reato di vilipendio alle Forze armate, di cui all'articolo 81 del Codice penale militare di pace del 1941.

E poichè i giornalisti risultavano in congedo, ma non assoluto, essi dovevano ritenersi equiparati ai militari in servizio alle armi, ai sensi dell'articolo 7 del Codice penale militare di pace, e quindi denunciati al Tribunale militare, anzichè al giudice ordinario.

A questo processo altri ne seguirono, avanti al Tribunale militare di Bologna e altrove. È noto che l'articolo 7 del Codice penale militare di pace recita:

« Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi, ai militari in congedo la legge penale militare si applica:

1) quando commettono alcuni dei reati contro la fedeltà o la difesa militare;

2) negli altri casi preveduti dalla legge ».

I reati contro la fedeltà e la difesa militare sono previsti nel Libro 29, titolo I del Codice penale militare di pace, dagli articoli 77 e seguenti fino all'articolo 102. Tra essi, oltre i delitti di tradimento e di spionaggio, sono compresi i delitti cosiddetti di opinione, cioè quelli di vilipendio alle istituzioni costituzionali, alle Forze armate, alla Nazione, alla bandiera, e così via.

L'applicazione di tali norme a cittadini non in servizio militare, sollevò grandi polemiche nella stampa e commozione nella pubblica opinione, per cui nel settembre del 1953, quasi contemporaneamente, deputati di diversi partiti presentarono alla Camera tre distinti disegni di legge, tutti tendenti ad interpretare

gli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione del Tribunale militare in tempo di pace.

L'articolo 102 stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari; l'ultima parte dell'articolo 103 stabilisce che i Tribunali militari hanno, in tempo di guerra, la giurisdizione stabilita dalla legge, e in tempo di pace la giurisdizione relativa ai soli reati militari commessi da « appartenenti » alle Forze armate.

Sulla competenza dei Tribunali militari in tempo di guerra, quindi, *nulla quaestio*.

Le divergenze di opinioni e di interpretazioni sorgono invece intorno alla portata e al significato della disposizione per cui in tempo di pace i Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle « Forze armate ».

È compito del relatore di esporre oggettivamente lo stato della questione.

Indipendentemente da quanto si apprende dagli atti della Costituente (vol. 9°, pag. 2338, seduta del 21 novembre 1947), sta di fatto che la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni penali riunite, ha ritenuto abrogati dalla Costituzione sia l'articolo 263 del Codice penale militare di pace (che sotto la rubrica « Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari » stabiliva appartenere « ai Tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare »), sia tutte le norme anteriori alla Costituzione repubblicana che stabilivano la competenza del giudice militare, senza il concorso delle due condizioni oggi richieste dall'articolo 103 della Costituzione (oggettiva: « reato militare »; soggettiva: « commesso da appartenente alle Forze armate »).

La Suprema Corte ha poi definito « reati militari » tutte le violazioni della legge penale militare (articolo 37 del Codice penale militare di pace) e con ampia motivazione ha ritenuto che dovessero intendersi « appartenenti alle Forze armate » tutti coloro che concorrono a formarle, affermando al contempo che appartenenti alle Forze armate dev'essere inteso non soltanto i militari in attività di servizio, ma anche coloro che, pur essendo in congedo, permangono nel quadro delle Forze

armate, come si argomenta dalla coordinazione tra gli articoli 7, 8 e 13 del Codice penale militare di pace.

A questa tesi che ha in dottrina vivaci oppositori e sostenitori, fra i quali ultimi è da ricordare l'allora procuratore generale Ernesto Battaglini, hanno aderito il Guardasigilli Moro e il relatore di maggioranza onorevole Riccio, alla Camera dei deputati.

Nè più ampie ragioni possono vantare i sostenitori della tesi della interpretazione restrittiva, quando affermano che i Costituenti stabilirono che in tempo di pace i Tribunali militari hanno giurisdizione *soltanto* per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, in quanto l'avverbio *soltanto* ha solo un significato restrittivo, tendente a fissare i limiti della giurisdizione, e più precisamente, come si è espresso l'onorevole Moro alla Camera dei deputati, il *soltanto* sta nel secondo comma dell'articolo 103 della Costituzione, in opposizione alla assoluta latitudine del primo comma.

Infine, l'interpretazione più autorevole data dalla maggior parte della giurisprudenza e da molti studiosi, può giustificarsi anche ricorrendo alla interpretazione letterale della norma del Codice penale militare di pace e di quella della Costituzione, in argomento.

Ma le ragioni della perplessità ad aderire totalmente a siffatta tesi sono nate dalla constatazione della differenza tra lo spirito ispiratore del legislatore del Codice penale militare di pace e quello del Costituente. Leggesi infatti nella relazione alla Maestà del Re Imperatore, fatta dal Duce del fascismo per l'approvazione del testo del Codice penale militare di pace, che: « Il diritto penale militare, garanzia suprema di disciplina, tende a contemperare i diritti del cittadino con i suoi particolari doveri come militare, e a tutelare in pari tempo, nei confronti di tutti, così in pace come in guerra, nell'interesse superiore dello Stato, la sicurezza e la salvezza dell'istituzione militare. Di qui l'interesse che la legge militare assume in una Nazione come la nostra, la quale proclama alto il principio che la qualità di cittadino è inscindibile da quella di militare ». Questo era lo spirito del legislatore fascista, mosso dalla concezione della Nazione armata,

mentre diversa era ed è la concezione del Costituente in proposito. Infatti la Costituzione, dopo avere stabilito all'articolo 52 che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, ha detto che l'ordinamento delle Forze armate deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica. E lo spirito democratico della Repubblica vuole che *nessuno* (articolo 25 della Costituzione) *possa essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge*. In ciò si deve ricercare la ragione per la quale i Costituenti, in un primo tempo, si proposero di abolire i Tribunali militari, eppoi ripiegarono sulla massima limitazione della loro giurisdizione. (Problema della unicità di giurisdizione).

Ma una volta detto ciò ed esposto in sintesi obiettivamente lo stato della giurisprudenza quale oggi si presenta, e le ragioni che sono addotte a sostegno delle tesi contrastanti e che potrebbero lasciare taluno perplesso, il relatore compie il dovere di segnalare al Senato lo sforzo fatto dal Governo per delimitare rigorosamente la competenza dei Tribunali militari, circoscrivendo i casi di appartenenza alle Forze armate ai fini dell'applicazione della giurisdizione militare; anche perchè, non bisogna dimenticarlo, non si deve privare lo Stato di uno strumento necessario per difendere l'unità e l'integrità delle Forze armate e per assicurare il generale dovere di fedeltà alla Patria.

Per questo, passando all'esame del testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, si ha il dovere di segnalare che uno dei meriti di esso è quello di avere escluso dalla giurisdizione militare i cosiddetti reati di opinione, cioè quelli di vilipendio alle istituzioni costituzionali, che sono i reati in cui accade di imbattersi quando il clima politico è più ardente, la polemica critica più fiera e più incisiva, e talvolta abbandonata ad eccessi sicuramente condannabili.

Il disegno di legge che è composto di undici articoli si propone con l'articolo 1 di sostituire alla dizione dell'articolo 7 del Codice penale militare di pace vigente, troppo generica ed imprecisa, un altro articolo 7, nel quale si precisa che « ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica quando essi si macchiano di reato di alto tradimento, di istigazione all'alto tradimento, cospirazione e

banda armata, intelligenza con lo straniero ed offerta di servizio, soppressione, distruzione, falsificazioni di atti o documenti concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, spionaggio nelle sue varie forme, rivelazione di segreti militari, di procacciamento di notizie segrete, di esecuzione indebita di disegni, ecc., di corrispondenza con Stato estero al fine di tradimento o spionaggio, e l'istigazione o l'offerta intesi a favorire le operazioni militari di uno Stato estero in guerra con lo Stato italiano, ecc.; quando commettono reati di *procurata infermità* al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare e simulazione di infermità, di istigazione a commettere reati militari, di reati commessi a causa del servizio prestato, e per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo ».

L'articolo 2 sostituisce con altrettanti nuovi testi gli articoli 77, 79 e 81 del vigente Codice penale militare di pace, riguardanti il delitto di alto tradimento, l'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica ed il vilipendio alle istituzioni costituzionali, alle Forze armate dello Stato o a quelle della Liberazione.

Con l'articolo 3 si aggravano le pene per il reato di istigazione a commettere reato militare, pena che va applicata anche se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati previsti dall'articolo 7, per i quali, al militare in congedo illimitato, è applicabile la legge militare.

Con l'articolo 4 si sostituiscono gli articoli 200, 214, 238, 240 e 241 del vigente Codice penale militare di pace, con altrettanti nuovi testi regolanti le norme da applicarsi in caso di sfida al duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio.

Con la disposizione dell'articolo 214 si dichiara che il reato di istigazione a commettere reati militari, contemplato nell'articolo 212, colpisce anche il militare in congedo illimitato, semprechè l'istigazione si riferisca a reato esclusivamente militare.

Con l'articolo 238 si stabilisce che appartengono alla competenza dei Tribunali militari la cognizione dei reati commessi da militari i quali si trovino in congedo a causa del servizio militare prestato, purchè il fatto sia stato

commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi.

Con l'articolo 240 si punisce il reato del militare in congedo che vesta indebitamente uniformi militari, e con l'articolo 241 si stabilisce espressamente che le disposizioni degli articoli 214, 238 e 240 si applicano anche se gli offesi avevano al momento del fatto cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato.

Con l'articolo 5 si sopprimono gli articoli 21, 80 e 211, ed il secondo comma dell'articolo 221 del Codice penale militare di pace, che riguardano i reati comuni commessi da militari, le offese al Capo del Governo, l'usurpazione di decorazioni, e così via.

Con l'articolo 6 si aggiunge all'articolo 85 del Codice penale militare (concernente la punizione del reato di soppressione di atti riguardanti la difesa), che non possono essere considerati come segreti gli atti, documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate.

Con l'articolo 7 si introduce tra l'articolo 89 e l'articolo 90 del vigente Codice militare di pace un articolo 89-*bis* sanzionante la esecuzione dei disegni e l'introduzione in luoghi di interesse militare, senza la necessaria autorizzazione a scopo di spionaggio.

Con l'articolo 8 si sostituisce al vecchio testo dell'articolo 264 del Codice penale militare un nuovo articolo 264 regolante la connessione tra i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare, e statuente in concreto la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, salvo che la Corte di cassazione non ordini la separazione dei procedimenti.

In realtà con questa disposizione si vengono a modificare in parte i casi di connessione come previsti dall'articolo 45 del Codice procedura penale, perchè la disposizione dell'articolo 264 afferma che si ha connessione solamente quando il procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra

di loro, o da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre, o quando si tratti di delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri, o per conseguire od assicurare al colpevole, o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità. In sostanza deve essere connessione soggettiva ed oggettiva. La novità consiste, nella specie, nel non potersi ritenere sussistente la connessione quando la persona è imputata di più reati, l'uno militare e l'altro comune, e quando la prova di un reato, o di una circostanza di esso, influisce sulla prova di un altro reato.

Questa diversa disciplina sulla connessione di procedimenti può apparire discutibile, anche se rende omaggio alla disposizione dell'articolo 49, capoverso secondo, del Codice penale, in quanto magistrature e studiosi (Cassazione sezioni unite 26 giugno 1948, Mele, « Giustizia penale » 1948, 3°, 199; Battaglini in « Giustizia penale » 1948) ritengono incompatibile la prevalenza della competenza dell'Autorità militare coll'articolo 103 della Costituzione, in base al quale la competenza per tutti i reati spetta al Giudice ordinario. Difatti ha osservato il Battaglini che: « Affermato dalla Costituzione della Repubblica il principio dell'unità della giurisdizione, circoscritta la sfera della giurisdizione militare alla cognizione dei reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, la sostituzione della prevalenza della giurisdizione ordinaria a quella della giurisdizione militare in caso di connessione di procedimenti non costituisce soltanto una necessaria illazione conseguente all'applicazione della norma costituzionale, ma altresì la eliminazione di una grave ingiustificata incongruenza nei rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale ».

Con l'articolo 9 si inserisce nel Codice un articolo 292-*bis*, con il quale si considera circostanza aggravante l'offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, o il vilipendio delle Forze armate, o della Bandiera, se il fatto costituente reato è commesso da militare in congedo, cioè da colui il quale, pure non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, a' sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace.

Ancora, con l'articolo 10 si sottraggono alla giurisdizione dei Tribunali militari i reati commessi da militari in congedo per omessa notifica di cambio della residenza, mancata restituzione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione, non rispondenza alle chiamate di controllo, mancata dichiarazione di residenza.

Per ultimo, con l'articolo 11 si dispone che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, i quali per effetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge cessano di essere devoluti alla competenza dei Tribunali militari, sono trasferiti al giudice ordinario, e che l'impugnazione proposta contro la sentenza del giudice militare si considera come appello, abilitando le parti a presentare motivi aggiunti nel termine di otto giorni dalla data di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Onorevoli senatori, il relatore, che pur non ha nascosto le sue perplessità, e non ha taciuto alcuni suoi dubbi, ritiene che, non ostante tutto, il disegno di legge possa giovare della vostra benevola considerazione, perchè esso,

se non attua completamente il pensiero manifestato dal Costituente nell'articolo 25 della Costituzione, sta tuttavia a dimostrare che il Governo, tenute presenti le ragioni di sicurezza del Paese ed il prestigio delle Forze armate, ha inteso, per quanto poteva, restringere la competenza dei Tribunali militari.

Il disegno di legge costituisce indubbiamente un primo notevole passo per l'integrale attuazione delle norme costituzionali.

Quanto oggi non è stato fatto, potrà essere compiuto domani.

Pare a chi scrive che il proposito del Governo per armonizzare parte delle disposizioni del Codice penale militare di pace alle norme della Costituzione meriti, allo stato delle cose, il vostro consenso e l'approvazione del disegno di legge, che se emendato, anche al fine di renderlo più rispondente alla volontà del Costituente, dovrebbe tornare alla Camera, riaprendosi così discussioni interminabili, col pericolo di perdere quanto di buono si è già ottenuto.

SPALLINO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 7 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 7. (*Militari in congedo non considerati in servizio alle armi*). — Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:

1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la pre-

parazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'articolo 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis.

Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo codice;

2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d'infermità); nell'articolo 212 (istigazione a commettere

reati militari), e nell'articolo 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo codice;

3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018 e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 ».

Art. 2.

Gli articoli 77, 79 e 81 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 77. (*Alto tradimento*). — Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

È punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata ».

« Art. 79. (*Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni ».

« Art. 81. (*Vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle Forze armate dello Stato*). — Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della Liberazione ».

Art. 3.

L'articolo 212 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 212. (*Istigazione a commettere reati militari*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'articolo 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare.

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione ».

Art. 4.

Gli articoli 200, 214, 238, 240 e 241 del codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 200. (*Disposizioni penali applicabili*). — In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti ».

« Art. 214. (*Militari in congedo*). — Le disposizioni dell'articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, semprechè l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell'articolo 7 del codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo ».

« Art. 238. (*Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato*). — È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo che, a cau-

sa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purchè il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi ».

« Art. 240. (*Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare*). — Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice ».

« Art. 241. (*Militari in congedo assoluto*). — Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato ».

Art. 5.

Gli articoli 21, 80 e 211, ed il secondo comma dell'articolo 221 del codice penale militare di pace sono soppressi.

Art. 6.

All'articolo 85 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate ».

Art. 7.

Fra l'articolo 89 e l'articolo 90 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

« Art. 89-bis. (*Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo*

di spionaggio). — È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:

1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;

4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato ».

Art. 8.

L'articolo 264 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 264. (*Connessione di procedimenti*). — Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

Il ricorso ha effetto sospensivo ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 292 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 292-bis. (*Circostanza aggravante*). — La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace ».

Art. 10.

Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione. Sono pertanto abrogati, limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei suddetti reati: l'articolo 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificato dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018; l'articolo 207 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio

1938, n. 329; l'articolo 103, settimo comma, del testo unico delle disposizioni sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, l'articolo 2, terzo comma, della legge 6 giugno 1935 n. 1025; ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 11.

I procedimenti che si riferiscono a reati che, per effetto delle disposizioni degli articoli precedenti, cessano di essere devoluti alla competenza della giurisdizione penale militare, sono trasferiti al giudice ordinario competente secondo le norme del codice di procedura penale, se siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'impugnazione proposta contro la sentenza del giudice militare pronunciata prima di tale data, si considera come appello, e su di essa decide il giudice che sarebbe stato competente qualora in primo grado avesse deciso il giudice ordinario.

Le parti possono presentare motivi aggiunti nel termine di otto giorni a decorrere da quello in cui venne eseguita la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.